

## Edizione di giovedì 24 settembre 2015

### PENALE TRIBUTARIO

#### [Mano leggera sull'omesso versamento](#)

di Giovanni Valcarenghi

### DICHIARAZIONI

#### [Credito d'imposta per beni strumentali nuovi nel modello Unico SC 2015](#)

di Luca Mambrin

### REDDITO IMPRESA E IRAP

#### [Nuova deducibilità delle spese di rappresentanza dal 2016](#)

di Alessandro Bonuzzi

### IVA

#### [Rettifica della detrazione Iva nella scissione](#)

di Sandro Cerato

### ENTI NON COMMERCIALI

#### [La Corte di Cassazione torna sugli obblighi delle associazioni](#)

di Guido Martinelli

### BUSINESS ENGLISH

#### [Set up a business: come tradurre "aprire un'attività" in inglese](#)

di Stefano Maffei

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Mano leggera sull'omesso versamento***

di **Giovanni Valcarenghi**

Nel CdM dello scorso 22 settembre è stato dato il **via libera definitiva ai decreti attuativi della legge delega**.

In particolare, si tratta dei seguenti provvedimenti:

- misure per la revisione della disciplina degli **interpelli** e del **contenzioso tributario**;
- misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di **riscossione**;
- misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali;
- misure per la revisione del **sistema sanzionatorio**;
- stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Certamente, la disposizione che si rinviene nel decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio relativa agli effetti dei mancati versamenti può interessare diversi contribuenti che si sono trovati, e si trovano, in situazione di carenza di liquidità.

In particolare, la riforma interviene sui seguenti aspetti:

- **omesso versamento di ritenute** (articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000): si innalza la soglia di non punibilità da 50 mila euro a 150 mila euro. Si precisa che il comportamento omissivo rilevante riguarda non più le sole ritenute "certificate", ma anche quelle "dovute" sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta;
- **omesso versamento di IVA** (articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000): si innalza la soglia di non punibilità da 50 a 250 mila euro, mantenendo fermo il limite temporale ultimo del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo;
- **indebita compensazione** (articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000): ferma restando la soglia di punibilità di 50.000 euro, si maggiorano le pene previste per l'utilizzo di crediti inesistenti (rispetto a quello di crediti non spettanti), ritenendolo comportamento maggiormente lesivo;
- **confisca obbligatoria** (articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000: nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 74 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo (cd. confisca obbligatoria), ovvero, quando non è possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente nella disponibilità del reo;
- **cause di non punibilità** (articolo 13, D.Lgs. n. 74/2000): si introduce una causa di non

punibilità rappresentata dall'integrale pagamento – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, per i reati di omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-ter), di omesso versamento dell'IVA (art. 10-bis) e dell'indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1). Il pagamento degli importi dovuti può essere fatto anche mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, nonché mediante il ravvedimento operoso. Il comma 2 prevede che per i reati di dichiarazione infedele (articolo 4) e di omessa dichiarazione (articolo 5) la non punibilità scatta solo con l'integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi), a condizione che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Il comma 3 prevede che nel caso in cui il contribuente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, stia provvedendo all'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 13-bis, è data la possibilità allo stesso contribuente di pagare il debito residuo entro tre mesi, termine che può essere prorogato per ulteriori tre mesi dal giudice una sola volta, ferma restando la sospensione della prescrizione.

- **circostanze attenuanti** (articolo 13-bis, D.Lgs. 74/2000): si prevede, al di fuori dei casi di non punibilità, la diminuzione fino alla metà delle pene, senza applicazione delle pene accessorie, nel caso in cui il debito tributario sia estinto mediante pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore, l'articolo 32 precisa che l'applicazione dal 1° gennaio 2017 riguarda solo le disposizioni del Titolo II, ovvero quelle di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario. La riforma dei reati penali tributari, invece, in mancanza di altre previsioni, **entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in GU del decreto legislativo**. Così, si esprimono anche le schede di lettura previste dal servizio congiunto di Camera e Senato.

Per evitare sorprese dell'ultima ora appare sempre necessario attendere il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sperando che ciò avvenga con la maggiore speditezza possibile.

Infatti, le nuove disposizioni, generalmente di maggior favore, potranno applicarsi anche alle violazioni **pregresse** in virtù dell'istituto del *favor rei*.

Probabilmente, per molte situazioni si potrebbe trattare di abbandonare completamente l'ambito penale.

Diversamente, per il caso delle ritenute, si noti che la nuova previsione appare maggiormente incisiva della precedente, riferendosi al mancato versamento (oltre soglia) non solo di quanto

certificato, ma di tutti i debiti indicati nel modello 770. Poiché la dichiarazione dei sostituti di imposta del periodo 2014 è già stata trasmessa, si ritiene, in prima analisi, che il nuovo “metro” si debba applicare solo alle violazioni successivamente poste in essere (in sostanza, chi non ha certificato per il 2014 non dovrebbe correre il rischio del penale).

## DICHIARAZIONI

---

# **Credito d'imposta per beni strumentali nuovi nel modello Unico SC 2015**

di Luca Mambrin

L'art. 18 del D.L. n. 91/2014, "Decreto competitività" ha introdotto, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, un **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, effettuati **nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015** e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta, riconosciuto per investimenti di importo unitario almeno pari ad **euro 10.000**, spetta nella misura del **15% delle spese sostenute** in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito maturato deve essere ripartito in **tre quote annuali di pari importo**, la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall'**1.1 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento** ed **esclusivamente in compensazione tramite modello F24**.

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 18 del D.L. 91/2014 il credito d'imposta per beni strumentali nuovi:

- **non concorre** alla determinazione della base imponibile a fini Ires ed Irpef (comprese le addizionali regionali e comunali) ed Irap;
- **non rileva** ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 61 del Tuir;
- **non rileva** ai fini della determinazione della quota di spese e di altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi ai sensi dell'art. 109 comma 5 del Tuir;
- deve essere indicato nel **quadro RU del modello Unico relativo al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato**.

In merito all'indicazione del credito d'imposta nel quadro RU la **C.M. n. 5/E/2015** ha precisato che:

- deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta **nel quale il credito è maturato**, ovvero quando sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- deve essere indicato **nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi** nel quale è

utilizzato, fino al suo completo utilizzo.

Inoltre viene precisato che:

- per espressa previsione normativa il credito d'imposta **non è soggetto** al limite previsto dal comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 244/2007, **ovvero al limite annuale di utilizzo di euro 250.000**;
- nonostante non sia espressamente previsto dalla norma, tale credito d'imposta non è soggetto nemmeno **al limite generale di compensabilità dei crediti di euro 700.000** stabilito dall'art. 34 della Legge n. 388/2000;
- al credito in esame **non si applica la preclusione** di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010 che prevede, in presenza di debiti iscritti al ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore ad euro 1.500, il divieto di compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte erariali.

Come detto quindi e come precisato anche nelle **istruzioni** alla compilazione della dichiarazione modello Unico SC 2015, **il credito d'imposta maturato** va ripartito e utilizzato in **tre quote annuali** di pari importo, esclusivamente in compensazione con modello F24. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento: per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2014, **la prima quota** è utilizzabile quindi esclusivamente a decorrere dal **1 gennaio 2016**, **la seconda quota** sarà utilizzabile a partire dal **1 gennaio 2017**, mentre **la terza quota** sarà utilizzabile dal **1 gennaio 2018**. Anche per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il principio è lo stesso: la C.M. n. 5/E/2015 ha infatti precisato che anche per tali soggetti la prima quota può essere utilizzata a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Nel caso in cui la quota annuale del credito d'imposta **non venga utilizzata** in tutto o in parte, **la parte residua non utilizzata può essere rinviata all'anno successivo** e si andrà a sommare alla quota fruibile di competenza dell'anno.

## Quadro RU SC 2015

<b>SEZIONE I</b>		Dati identificativi del credito d'imposta spettante				Codice credito		Codice Regione		Anno presentazione istanza							
<b>Crediti d'imposta</b> <small>(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)</small>		<b>RU1</b>				1		2		3							
<b>RU2</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								,00									
<b>RU3</b> Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								,00									
<b>RU4</b> Ammontare costi sostenuti				Costo complessivo		1 ,00		Costo agevolabile		,00							
<b>RU5</b> Credito d'imposta spettante nel periodo				(di cui		1 ,00		2 ,00		3 ,00							
<b>RU6</b> Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00									
<b>RU7</b> Credito utilizzato ai fini		Ritenuta		IVA (Periodici e oneri)		IVA (Saldo)		IRES (Accconti)		IRES (Saldo)							
		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		5 ,00							
										6 ,00							
										7 ,00							
<b>RU8</b> Credito d'imposta reversato								,00									
<b>RU9</b> Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.		1 ,00		Art. 43-ter D.P.R. 602/73		2 ,00							
<b>RU10</b> Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00									
<b>RU11</b> Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00									
<b>RU12</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)								,00									

I soggetti che hanno effettuato gli investimenti nel corso dell'anno (dal 25/06/2014 al 31/12/2014) dovranno compilare il quadro RU del modello con l'indicazione mentre la gestione dell'utilizzo del credito sarà necessaria solamente a partire dal modello Unico 2017. In particolare nella dovranno essere compilati il rigo , ovvero il , mentre, riguardo altri righi della sezione, può essere compilato solamente il nel quale va indicato (il 2014). L'importo indicato nel rigo RU5, colonna 3, va riportato nel rigo RU12.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Nuova deducibilità delle spese di rappresentanza dal 2016***

di Alessandro Bonuzzi

L'art. 9 del D.Lgs. n.147/2015 (cd. decreto internazionalizzazione), pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n.220 del 22 settembre 2015**, modifica la deducibilità dal reddito d'impresa delle **spese di rappresentanza**, mantenendo però invariati i principi e i concetti di fondo.

La novità si sostanziano

- in un **aumento dei limiti di deducibilità** stabiliti direttamente nel dettato normativo di riferimento, ancora commisurati all'ammontare dei ricavi d'esercizio e
- nella previsione di un passaggio che introduce la possibilità a regime di modificare i predetti limiti, mediante un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

È noto che la disposizione che regola la deduzione delle spese di rappresentanza è contenuta nel **comma 2 dell'art. 108 del Tuir**, in vigore oramai dal 1 gennaio 2008, secondo cui *"Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa"*.

La fonte normativa che dà attuazione alla norma primaria è il **D.M. 19 novembre 2008**, pubblicato in G.U. il 15 gennaio 2009, il quale contiene i parametri per l'individuazione delle spese di rappresentanza, i criteri che ne fissano l'inerenza e il relativo *range* di congruità che è proporzionato ai ricavi dell'impresa. Infatti, con riguardo a tale ultimo aspetto, il legislatore ha regolato il calcolo dell'ammontare deducibile delle spese di rappresentanza in funzione del volume di ricavi della gestione caratteristica dell'impresa, mediante tre diverse percentuali – legate ad altrettanti scaglioni – che variano in misura **inversamente proporzionale** rispetto all'importo dei proventi.

L'art.9 del decreto internazionalizzazione incrementa tali percentuali **a beneficio dei contribuenti** e, soprattutto, con riguardo alle imprese con **ricavi superiori a 50 milioni di euro**. Tuttavia, la modifica ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 (data in cui entrerà in vigore il decreto), ovverosia, per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal **2016**.

Qui di seguito si riportano due tavole che mettono in evidenza come variano le percentuali di deducibilità.

Limiti di deducibilità applicabili fino al 2015	
Scaglioni dei ricavi e proventi della gestione caratteristica	Importo % sui ricavi
Fino a 10 milioni di Euro	<b>1,3%</b>
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro	<b>0,5%</b>
Oltre 50 milioni di euro	<b>0,1%</b>

Limiti di deducibilità applicabili dal 2016	
Importo dei ricavi e proventi della gestione caratteristica	Importo % sui ricavi
Fino a 10 milioni di Euro	<b>1,5%</b>
Oltre i 10 milioni e Fino a 50 milioni di Euro	<b>0,6%</b>
Oltre 50 milioni di euro	<b>0,4%</b>

Applicando la percentuale al relativo scaglione di ricavi e sommando i tre valori risultanti, si calcola il **plafond annuale di deducibilità** delle spese di rappresentanza. La quota di plafond non utilizzata in un periodo di imposta non può essere riportata ad incremento di quella degli anni successivi. Si veda il seguente esempio nel quale vengono utilizzate le nuove percentuali.

Ricavi della gestione caratteristica	Spese di rappresentanza sostenute	Plafond di deducibilità	Spese effettivamente deducibili	Plafond non riportabile
70.000.000	450.000	$10.000.000 \times 1,5\% = 150.000$ + $40.000.000 \times 0,6\% = 240.000$ + $20.000.000 \times 0,4\% = 80.000$ Tot. 470.000	450.000	20.000

Infine, si ricorda che i della gestione caratteristica considerati dalla norma sono quelli "rilevanti fiscalmente", così come indicati nella dichiarazione dei redditi (in tal senso la

circolare 34/E/2009). Secondo la risoluzione n. 143/E/2008, nell'ipotesi in cui si tratti di una holding finanziaria, devono essere considerate anche le componenti finanziarie di cui alle voci C15 e C16 del conto economico, rispettivamente dividendi e interessi attivi.

## IVA

---

### **Rettifica della detrazione Iva nella scissione**

di Sandro Cerato

L'esercizio del **diritto alla detrazione**, di cui all'art. 19 D.P.R. n. 633/1972, costituisce uno dei principi fondamentali su cui poggia il funzionamento dell'Iva. Esso è consentito al contribuente, in linea generale e salvo specifiche limitazioni, su base cartolare (possesso della fattura o di altro documento), per il solo fatto di avere subito la rivalsa dell'Iva al momento dell'acquisto del bene o del servizio. Ciò, quindi, senza che vi sia un **effettivo riscontro in merito all'utilizzo del bene o del servizio acquisito** e senza conoscere se lo stesso sarà **impiegato in operazioni imponibili**, ovvero in operazioni esenti. Per questo motivo l'art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972, inserito con l'art. 3 D.Lgs. 2.9.1997, n. 313, prevede l'obbligo per il contribuente di rettificare, in aumento o in diminuzione, la **detrazione dell'Iva** relativa all'acquisto di beni o di servizi, qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto ad una detrazione in misura diversa rispetto a quella inizialmente operata.

Secondo il combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'art. 19-bis 2 D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui i **beni oggetto della rettifica** siano acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione o di conferimento di aziende, o di rami di aziende, il soggetto acquirente, conferitario o beneficiario deve procedere alla **rettifica della detrazione Iva originariamente effettuata dal soggetto venditore, conferente o scisso**. Ciò posto, è interessante analizzare la fattispecie presa in esame dalla **risoluzione n. 178/E/2009**; nella circostanza l'Agenzia evidenza che per effetto di **cinque operazioni di scissione a favore di un'unica società beneficiaria** (società istante), a seguito del trasferimento, alcuni **beni immobili** – compresi inizialmente nei rispettivi patrimoni delle società scisse – vengono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili, mentre in precedenza, in capo alle scisse, erano impiegati per effettuare operazioni esenti. Pertanto, la **società beneficiaria può recuperare l'Iva non detratta** sugli acquisti dalle società scisse, operando una rettifica della detrazione ai sensi del richiamato art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, l'Agenzia nella richiamata risoluzione risponde ad un'istanza d'interpello di una **società beneficiaria di cinque operazioni di scissione**, a seguito delle quali la medesima è divenuta proprietaria di un ampio patrimonio immobiliare, da destinare ad attività di locazione. L'Ufficio, ricordando il **concepto di "continuità tra i soggetti partecipanti ad un'operazione straordinaria**, ed in particolare facendo riferimento a quanto disposto dall'art. 16, co. 11, lett a). L. 24.12.1993, n. 537, secondo cui *“gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento”*, stabilisce la **possibilità per la società beneficiaria delle operazioni di scissione di procedere alla rettifica della detrazione Iva**, nel caso in cui la stessa non sia stata operata dalle società

scisse al momento dell'acquisto degli immobili, in quanto utilizzati in operazioni esenti.

Il concetto espresso dall'Agenzia, richiamando l'obbligo di rettifica, è quello di **correlare la detrazione dell'imposta all'effettivo, e all'eventuale mutato, utilizzo dei beni** e dei servizi acquistati, tra i primi soggetti (nel caso di specie le società scisse) e i successivi (nel caso di specie la società beneficiaria delle operazioni di scissione).

Con specifico riferimento **all'acquisto di beni ammortizzabili** – tra cui rientrano i fabbricati strumentali – il co. 2 dell'art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972, prevede che la **rettifica della detrazione** possa operare quando il **cambio di destinazione dei beni ammortizzabili** si verifica al loro primo impiego, ovvero nei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, elevati a nove nei casi di fabbricati o di aree fabbricabili.

Riguardo al caso oggetto della risoluzione in commento, richiamando le disposizioni di cui al co. 7 dell'art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972, la **società beneficiaria delle operazioni di scissione** dovrà applicare la rettifica – secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972 – facendo riferimento alla data in cui i beni sono stati originariamente acquistati o ultimati, sulla base dei dati forniti dal soggetto dante causa l'operazione di scissione (società scisse), nel caso in cui vi sia, appunto, un passaggio da un regime di indetraibilità ad un regime di detraibilità (totale o parziale) dell'imposta.

La **rettifica è operata ogni anno nella misura di 1/10 per ogni anno di durata della locazione**, fino al compimento del **periodo di osservazione fiscale**, che decorre, come detto, dalla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società scissa (dante causa). In particolare, la società beneficiaria, secondo quanto indicato dall'Agenzia, può procedere:

- ad una **rettifica dell'imposta**, non detratta totalmente dalla società scissa, per i decimi non ancora divenuti definitivi (anni mancanti al compimento del periodo fiscale di osservazione);
- ad una rettifica dell'imposta, non detratta parzialmente dalla scissa in base al pro-rata, solo se si verifica una variazione della percentuale di detrazione (pro-rata) superiore a dieci punti, secondo tanti decimi della differenza di pro-rata per quanti sono gli anni che mancano al compimento del decennio.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***La Corte di Cassazione torna sugli obblighi delle associazioni***

di Guido Martinelli

La Corte di Cassazione, con una recentissima decisione (sez. V num. 16726/2015 del 12.08.2015) è tornata sugli obblighi che le associazioni debbono rispettare per poter ottenere le agevolazioni fiscali che il legislatore assegna loro. Era stato notificato un avviso di accertamento ad una Onlus di Arezzo in cui veniva rettificata la dichiarazione dei redditi negandole le agevolazioni previste per gli enti non commerciali.

Il ricorso del contribuente fu respinto in primo grado ma l'appello era stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale. Questa, infatti: *“osservava ... che alla sede locale aretina poteva contestarsi una non rigorosissima tenuta dei libri contabili, ma non prestazioni estranee all'attività istituzionale. Era stato invero comunque possibile risalire agli introiti dell'ente in base alla documentazione prodotta, per quanto diversa da quella rigorosamente prevista dalle leggi e si era potuto riscontrare un quadro di insieme non tale da rappresentare violazioni della normativa sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*.

**La Suprema Corte ha ritenuto di dover accogliere il ricorso tempestivamente proposto dalla Agenzia delle entrate e, cassando la sentenza di appello, ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.**

Le osservazioni della Amministrazione erano concentrate su tre aspetti. Il primo legato alla mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie e dei libri sociali (**ricordiamo come l'art. 20 bis del dpr. 600/73 prevede la tenuta di scritture contabili obbligatorie da parte delle Onlus “a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti”**); il secondo legato alla circostanza che la mancata redazione del bilancio e del rendiconto dei versamenti in contanti aveva impedito all'Ufficio di verificare l'inesistenza della distribuzione, anche indiretta di utili e di avanzi di gestione; infine, la carenza di motivazione della decisione di secondo grado.

Il Giudicante di legittimità rilevava che, ai sensi di quanto previsto dalla lettera g) del primo comma dell'art. 10 del d.lgs. 460/97, l'approvazione del bilancio o rendiconto era *conditio sine qua non* per la qualificazione dell'ente e che tale requisito non poteva essere superato *“sulla base di rilievi apodittici e irrilevanti”*.

**Veniva quindi ribadito, sulla scia di una giurisprudenza ormai consolidata che le norme sulla imposizione diretta degli enti non commerciali “non definiscono uno stato soggettivo generalizzato di esenzione del prelievo fiscale”.**

Dopo aver puntualizzato che l'onere della prova della sussistenza del diritto ad utilizzare le

agevolazioni fiscali spetta al contribuente, i Giudici della Suprema Corte confermano che **la vigente disciplina agevolativa prevista dal testo unico sulle imposte sui redditi, "in ragione della rilevanza sociale dei fini perseguiti dai medesimi enti ritenuti dal legislatore meritevoli di tutela, è soggetta alla specifica condizione dell'inserimento negli atti costitutivi o negli statuti di clausole dettagliatamente indicate".**

Questo conferma, a *contrariis*, un principio che ho sempre cercato di ribadire: un ente associativo rimane tale (salvo che non ne perda la qualifica per altra ragione) anche se non include in statuto le clausole previste dall'art. 148 del Tuir: subirà la conseguenza di non poter utilizzare le agevolazioni fiscali di cui al comma tre (ossia la non imponibilità dei corrispettivi versati da associati o tesserati a fronte di specifici servizi resi) ma, ad esempio, se fosse una sportiva, manterrà il diritto di riconoscere i compensi agevolati di cui all'art. 67, primo comma, lett. m), del Tuir.

Altro principio affermato dalla Corte, applicabile oltre il recinto della fattispecie in esame, per il resto pacifico, è che per il rispetto del principio della assenza di scopo di lucro, anche indiretto, **"è strumentale l'obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto annuale".**

La decisione in esame ribadisce che nella materia degli enti non commerciali **si debba propendere per una interpretazione non formalistica delle norme statutarie degli enti associativi ma non si può neanche: "prescindere del tutto dal rispetto di requisiti formali (antielusivi) rigorosamente stabiliti dalla legge".**

Codesti requisiti, prosegue: **"non sono surrogabili con il concreto accertamento di una osservanza fattuale dei precetti relativi alle modalità di svolgimento dell'attività"** specialmente in quei casi, come quello in esame, in materia di Onlus, in cui la mancanza anche di uno solo dei requisiti detti determina non solo la cancellazione dall'anagrafe delle Onlus ma anche e comunque il venir meno delle condizioni di riconoscimento agevolato.

## BUSINESS ENGLISH

---

### **Set up a business: come tradurre “aprire un’attività” in inglese**

di Stefano Maffei

Uno dei temi più interessanti per chi lavora molto con l'estero è quello della cosiddetta **company formation**, ossia dell'**apertura di attività/aziende** all'estero per obiettivi di varia natura. Se vogliamo evitare figuracce, abbandoniamo subito i *false friend*: il verbo *to open* va benissimo quando si tratta di porte (*to open the door*) o della vostra mente (*to open your mind*) ma, per favore, lasciate perdere *to open an activity* quando parlate di **costituzione di società**.

La traduzione corretta per **aprire un’attività** è *to set up a business*. È dunque giusto scrivere *when you start a business in the UK you must choose a structure for your business*: quando vuoi **aprire un’attività devi scegliere** la forma giuridica più appropriata. Ecco perché, se la forma giuridica è la **società di capitali** va benissimo anche utilizzare l'espressione *to set up a company*. Leggerete per esempio, a proposito della registrazione richiesta nel Regno Unito che *in order to set up a private limited company you need to register with Companies House* (andate a cercarvi cos'è, se vi interessa).

Una domanda intelligente da rivolgere ad un **consulente estero** è pertanto: *what is the most suitable format for my business?* (quale è la forma giuridica più adatta alla mia attività?). La domanda dà per scontato che in ogni Paese possano esserci **alcune alternative** in merito ai **business format** disponibili. Così, ad esempio, *partnership* traduce piuttosto bene il concetto di **società di persone** mentre *limited liability company* quello di **società a responsabilità limitata**.

Un'altra domanda pertinente per chi intende aprire un’attività all'estero riguarda i cosiddetti *set up costs* e le eventuali *formalities* (*registration fees* e *administrative costs*, per esempio). Suggerisco di informarvi subito, per evitare brutte sorprese, chiedendo *what are the typical setup costs and formalities to set up a business in India?*

Avete ancora **pochi giorni** per iscrivervi ai **nuovi ai nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario a Milano e Bologna organizzati da Euroconference e EFLIT**.